



S E N T E N Z A N . 8 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74668

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata ad (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castaldo (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Cardito (NA) in corso Cesare Battisti n° 145 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 marzo 2025 (omissis) ha lamentato che la pensione di reversibilità attribuitale dall'INPDAP nella qualità di figlia di (omissis), sin dal mese successivo a quello in cui questi era deceduto cioè dall'agosto 2004, non le era più stata erogata successivamente alla data del 7 luglio 2020 in cui lei aveva compiuto la maggiore età, nonostante la propria iscrizione ad un corso di studi universitari.

Perciò, richiamando l'istanza presentata all'INPS il 6 dicembre 2022 ed i relativi solleciti, l'una e gli altri rivelatisi vani, la (omissis) ha domandato il ripristino della suddetta pensione a decorrere dal 1° luglio 2020.

2. Con comparsa depositata il 21 novembre 2025 si è costituito l'INPS, evidenziando che, una volta pervenutagli l'istanza amministrativa tramite la quale era stata documentata dalla (omissis) l'iscrizione ad un corso di studi universitari, peraltro conclusosi il 16 luglio 2024, era stata ripristinata la pensione di reversibilità; e che i relativi arretrati le erano stati pagati nel settembre 2025.

3. All'udienza del 2 dicembre 2025, in cui la (omissis) ha confermato come fosse ormai cessata la materia del contendere, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Premesso che la (omissis) ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere, deve tuttavia osservarsi come nel ricorso non fosse stato precisato né il *dies ad quem* della pretesa attorea, né se l'odierna ricorrente avesse completato o meno gli studi universitari.

Neppure potevano pienamente desumersi tali circostanze dal certificato di laurea che costituiva l'allegato 4 al ricorso: perché esso documentava esclusivamente che, il 16 luglio 2024, la (omissis) aveva conseguito una laurea triennale. Invero il secondo comma dell'art. 82 del D.P.R. n° 1092/1973 lascia permanere il diritto alla pensione di reversibilità in capo agli "... orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età". Perciò, rilevato come l'odierna ricorrente non abbia ancora raggiunto tale soglia anagrafica, un'eventuale

prosecuzione degli studi universitari, p.es. iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale, le avrebbe consentito di continuare a fruire della pensione per cui è lite anche oltre la data del 31 luglio 2024 considerata dall'INPS, nell'erogarle gli arretrati nel settembre dell'anno successivo, nella misura di oltre ottantamila euro lordi.

Oltretutto, visto che nei conteggi dell'INPS il *dies a quo* di tali arretrati risulta individuato nel 1° agosto 2020, l'omessa contestazione attorea anche a tal proposito implica che, nel ricorso, fosse errata l'indicazione della data del 1° luglio di quel medesimo anno, quale decorrenza della pensione di cui era invocato il ripristino.

5. Perciò, se sul piano sostanziale va dichiarata cessata la materia del contendere, le fin qui evidenziate ambiguità ed imprecisioni della domanda attorea giustificano la compensazione di metà delle spese di lite. Mentre la residua metà di tali spese, al cui pagamento va condannato l'INPS in favore della Belloni, alla luce dell'assai rilevante ammontare degli arretrati a costei riconosciuti va liquidata in 1.500 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Infine tale quota va distratta in favore dell'avv. Francesco Castaldo, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74668, proposto da (omiossis)contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l'INPS a pagare ad (omissis)la residua metà, liquidata per tale quota in 1.500 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;

3) distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Francesco Castaldo,
dichiaratosi antistatario;

4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 12.01.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli